



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

L'anno **2023** addì **27** del mese di **Aprile**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, La Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	AG
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	SI	Buoso Arianna	SI
Di Vece Daniela	SI	Boatto Giuseppe	SI
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	SI	Baso Lino Antonio	SI
Finotto Alberto Fabio	SI		

Presenti: 16

Assenti: 1

Assessori Esterni	Presenza
Antelmo Luca	NO
Berardo Giampietro	SI
Doretto Katuscia	SI
Munerotto Mattia	SI

Scrutatori della seduta: Marchesan Rocco, Miollo Carlo, Zia Paolo.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

L'Assessore al Commercio e Attività Produttive, Mattia Munerotto, illustra l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.06.2006. Allo stesso sono state apportate alcune modifiche con atti di Giunta Comunale n. 203 del 12.06.2008, di Consiglio Comunale n. 58 del 19.06.2008 e di Giunta Comunale n. 129 del 26.05.2011 esclusivamente riferite all'ubicazione di alcuni posteggi isolati, mentre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2018 sono state introdotte modifiche ad alcuni articoli riguardanti la collocazione dei veicoli, gli orari dei mercati e le presenze dei titolari di posteggio;
- la materia del commercio sulle aree pubbliche ha subito importanti cambiamenti negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'introduzione dei principi di liberalizzazione sanciti dalle Direttive Comunitarie e recepiti con il Decreto Legislativo n. 59/2010 e successive modifiche. Conseguentemente si è resa necessaria una revisione delle norme regolamentari contenute nel Piano comunale.

Visto l'allegato "A", nel quale sono evidenziate le parti interessate dalle variazioni; si tratta di interventi di recepimento delle modifiche legislative, precisazione di alcuni aspetti procedurali, introduzione di disposizioni per lo svolgimento in sicurezza dei mercati, previsione di procedure semplificate e snellimento iter procedurali;

Dato atto che con nota prot. 14011 del 07.04.2023 la bozza del Piano con le relative modifiche è stata portata all'attenzione delle Associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Ritenuto, quindi, approvare le modifiche al Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche come riportate nell'allegato A;

Visti il Decreto Legislativo n. 114/1998, la Legge Regionale del Veneto n. 10/2001, il Decreto Legislativo n. 59/2010 e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto, inoltre, che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 – Pesca – Attività Produttive - in data 20/04/2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito, in sede di trattazione dell'argomento, il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, evidenziate nell'allegato "A" della presente deliberazione:
- 2) di approvare l'allegato "B", contenente il testo aggiornato del citato Piano unitamente alle planimetrie relative agli esistenti mercati e posteggi isolati.

Con separata votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la rapida applicazione delle procedure contenute nelle modifiche.

MMXXIII-18



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2023

Il Responsabile di Settore

Vania Peretto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Balossi

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pavan Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 04/05/2023

PAVAN PATRIZIA in data 04/05/2023

Allegato "B"

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE PRIMA – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità e termine del provvedimento
- Art. 3 - Definizioni

PARTE SECONDA - INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 4 - Mercato annuale di Caorle capoluogo
- Art. 5 - Mercato stagionale di Caorle capoluogo
- Art. 6 - Mercato stagionale di Caorle Duna Verde
- Art. 7 - Mercato stagionale di Caorle Porto S. Margherita
- Art. 8 - Elenco posteggi isolati

PARTE TERZA – DISCIPLINA GENERALE SULLE AREE PUBBLICHE

- Art. 9 - Esercizio dell'attività
- Art. 10 - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio
- Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'attività su posteggio – divieti
- Art. 12 - Autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 13 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante – divieti
- Art. 14 - Subingresso e reintestazione
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Produttori agricoli
- Art. 18 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 19 - Attività stagionale
- Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 21 - Normativa igienico sanitaria
- Art. 21 bis – Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi.

PARTE QUARTA – REGOLAMENTO DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 22 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 23 - Modalità e orario di svolgimento dei mercati
- Art. 24 - Accesso e sistemazione
- Art. 25 - Posteggi liberi – miglorie
- Art. 26 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 27 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 28 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 30 - Mercati straordinari
- Art. 31 - Trasferimento dei mercati e/o dei posteggi
- Art. 32 - Soppressione di mercati e/o di posteggi
- Art. 33 - Ampliamento di posteggi

PARTE QUINTA – FIERE E RELATIVO REGOLAMENTO

- Art. 34 - Piano delle fiere
- Art. 35 - Abrogato
- Art. 36 - Abrogato
- Art. 37 - Abrogato
- Art. 38 - Abrogato
- Art. 39 - Abrogato

PARTE SESTA – MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

- Art. 40 - Istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
- Art. 41 - Abrogato
- Art. 42 - Abrogato
- Art. 43 - Abrogato

PARTE SETTIMA – CONCESSIONE DEL SUOLO

- Art. 44 - Applicabilità delle norme
- Art. 45 - Concessioni di posteggio – durata e rinnovo
- Art. 46 - Canone per l'occupazione del suolo
- Art. 47 - Decadenza dalla concessione di posteggio
- Art. 48 - Revoca della concessione di posteggio
- Art. 49 - Sospensione e decadenza per omesso pagamento del canone

PARTE OTTAVA – SANZIONI

- Art. 50 - Sanzioni

PARTE PRIMA OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi generali

Il presente piano disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998, dalla legge regionale n. 10 del 6.4.2001 e dai criteri applicativi della l.r. 10/2001.

Art. 2 – Finalità e termine del provvedimento

1. Il piano intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - effettuare una ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - individuare i mercati o fiere esistenti, nonché quelli eventualmente da potenziare, ridurre, spostare o sopprimere;
 - individuare nuove aree da destinare a posteggi nei mercati o fuori mercato;
 - individuare le aree in cui è vietato il commercio itinerante;
 - determinare le aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
 - disciplinare lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
2. Il piano ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della vigente legislazione e del presente piano s'intendono per:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, le piazze, o canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, destinata ad uso pubblico;
- c) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico da Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;

- e) mercato straordinario: mercato autorizzato in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno;
- f) posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- g) mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h) mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i) mercato o posteggio stagionale: un mercato o posteggio che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni consecutivi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore precario e non si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- l) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- n) autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e non purché siano iscritte al Registro delle Imprese e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie per la durata di dette manifestazioni;
- o) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- p) miglioria: la facoltà per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato e del medesimo settore o della medesima tipologia merceologica;
- q) posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- r) settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- s) tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, qualora stabilita nel piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale;
- t) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi

occasionalmente liberi o non ancora assegnati ad operatori precari e non nel rispetto della relativa graduatoria;

- u) operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228;
- w) ordinanza del Ministero della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 11 aprile 2002.

PARTE SECONDA

INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 4 – Mercato annuale di Caorle Capoluogo

Il mercato di Caorle Capoluogo annuale si svolge nell'area appositamente individuata in Viale Aldo Moro.

Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del sabato.

È dotato di n. 95 posteggi, di cui n. 17 dedicati al settore alimentare e n. 78 al settore non alimentare, oltre a n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli.

La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato A.

Art. 5 – Mercato stagionale di Caorle Capoluogo

Il mercato di Caorle Capoluogo stagionale si svolge nell'area appositamente individuata in Viale Aldo Moro.

Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del sabato.

È dotato di n. 141 posteggi, di cui n. 6 dedicati al settore alimentare e n. 135 al settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

Il periodo di svolgimento è 01.05/30.9; la modifica del periodo potrà essere determinata con atto di giunta.

La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato A.

Art. 6 – Mercato stagionale di Caorle Duna Verde

Il mercato di Duna Verde stagionale si svolge nell'area appositamente individuata in Piazzale Madoneta.

Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del mercoledì.

È dotato di n. 29 posteggi, di cui n. 4 dedicati al settore alimentare e n. 25 al settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

Il periodo di svolgimento è 15.05/15.9; la modifica del periodo potrà essere determinata con atto di giunta.

La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato B.

Art. 7 – Mercato stagionale di Caorle Porto S. Margherita

Il mercato di Porto S. Margherita stagionale si svolge nell'area appositamente individuata in Via Pigafetta.

Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del martedì.

E' un mercato serale.

È dotato di n. 29 posteggi, di cui n. 3 dedicati al settore alimentare, n. 2 ai prodotti ortofrutticoli e n. 24 al settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

Il periodo di svolgimento è 15.05/15.9; la modifica del periodo potrà essere determinata con atto di giunta.

La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato C.

Art. 8 – Elenco posteggi isolati

Alla data di adozione del piano risultano esistenti i posteggi isolati di seguito elencati ed individuati nelle planimetria di cui all'allegato D:

Posteggio n. 1

Ubicazione: Zona Duna Verde, Viale Dalmazia

Settore merceologico: Alimentare

Dimensioni: ml. 6,00 x 6,00 = mq. 36,00

Periodicità: stagionale

Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggi n. 2 e n. 3

Ubicazione: Zona Duna Verde, Piazzale Madoneta

Settore merceologico: Non Alimentare

Dimensioni: ml. 5,00 x 6,00 = mq. 30,00

Settore merceologico: Alimentare

Dimensioni: ml. 5,00 x 7,00 = mq. 35,00

Periodicità: stagionale

Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 4

Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Darsena

Settore merceologico: Non Alimentare

Dimensioni: ml. 5,00 x 4,00 = mq. 20,00

Periodicità: stagionale

Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 5

Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Darsena

Settore merceologico: Alimentare

Dimensioni: ml. 5,00 x 10,00 = mq. 50,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 6
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Portesin/Viale Lepanto
Settore merceologico: Non Alimentare
Dimensioni: ml. 12,00 x 5,00 = mq. 60,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 7
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Viale Lepanto
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 8,00 x 3,00 = mq. 24,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 8
Ubicazione: Zona Castello di Brussa
Settore merceologico: Non Alimentare
Dimensioni: ml. 15,00 x 5,00 = mq. 75,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 9
Ubicazione: Zona Brussa (Area limitrofa al parcheggio)
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: mq. 40,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 10
Ubicazione: Piazza Veneto
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x 5,00 = mq. 30,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 11
Ubicazione: Largo Portesin – Zona Porto S. Margherita
Settore merceologico: Non Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x ml. 6,00 = mq. 36,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 12
Ubicazione: Via Adige/Via Boite

Settore merceologico: Non Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x 5,00 = mq. 30,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)
Posteggio n. 13
Ubicazione: Via Sile

Settore merceologico: Non Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x 5,00 = mq. 30,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 14
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park)
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 15,00 x 4,00 = mq. 60,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 15
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park)
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 4,00 x 1,00 = mq. 4,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 16
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park)
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x 5,00 = mq. 30,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.)

Posteggio n. 17
Ubicazione: Viale Aldo Moro
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 8,00 x 3,00 = mq. 24,00
Periodicità: stagionale
Giorni: tutti i giorni della settimana (escluso sabato negli orari di mercato)

Posteggio n. 18
Ubicazione: Viale Aldo Moro
Settore merceologico: Alimentare
Dimensioni: ml. 4,00 x 5,00 = mq. 20,00
Periodicità: annuale
Giorni: dal lunedì al venerdì

Posteggio n. 19
Ubicazione: Viale Aldo Moro

Riservato a Produttori Agricoli
Dimensioni: ml. 8,00 x 5,00 = mq. 40,00
Giorni: tutti i giorni della settimana escluso il sabato

Posteggio n. 20
Ubicazione: Viale Aldo Moro (area adiacente recinzione caserma Carabinieri)
Settore merceologico: Alimentare e Non Alimentare
Dimensioni: ml. 6,00 x 5,00 = mq. 30,00
Periodicità: Stagionale (01.05-30.09)
Giorni: sabato

PARTE TERZA

DISCIPLINA GENERALE SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 9 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio può essere svolto su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per un periodo pluriennale stabilito dal Comune con le procedure di assegnazione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28 – comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Art. 10 - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale è rilasciata dal dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione pluriennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in

bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito ~~lettino~~ bando disciplinante la procedura di assegnazione e pubblicato nel sito comunale.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Nei mercati superiori a cento posteggi, il limite dei posteggi è elevato a tre, per ogni settore merceologico.
4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento inerente la propria compagine societaria (cambio residenza o sede legale, variazioni rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione.

Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'attività su posteggio – divieti

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 114/98.
4. Qualora il titolare del posteggio ritenga di spostare l'autoveicolo e fermo restando quanto previsto dall'art. 23, l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine previsto per le operazioni di scarico; in ogni caso durante le operazioni di carico e di scarico non deve essere impedito il transito ai veicoli autorizzati.
5. E' vietato occupare spazio maggiore o diverso da quello concesso, salvo diversa specifica norma. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso mercatale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).
6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
7. E' vietato disturbare il pubblico con grida, clamori o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

8. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E' ammessa una sporgenza massima di 100 cm. delle coperture rispetto all'area del posteggio assegnato, con esclusione dell'esposizione della merce in detta fascia ed esclusivamente verso l'area di transito, In ogni caso deve essere garantita la circolazione dei veicoli autorizzati.
9. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti e macchinari agricoli o pesanti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
10. Solo in caso di avverse condizioni climatiche, i titolari di posteggio possono installare strutture di sostegno oltre lo spazio concesso, garantendone adeguata visibilità e senza intralciare il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza; le stesse dovranno essere prontamente rimosse a richiesta degli organi di vigilanza.
11. In caso di avverse condizioni atmosferiche è ammesso girarsi nel posteggio con il bancone.
12. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica, qualora prevista, cui è destinato.
13. Qualora la medesima ditta sia titolare di due posteggi contigui può utilizzare la stessa copertura, ma deve mantenere banchi separati.
14. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli di dimensione minima di cm. 50 x cm. 50 gli indumenti usati posti in vendita.
15. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
16. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
17. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
18. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
19. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché il divieto di vendere o esporre armi esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti su posteggio.

Art. 12 - Autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente competente del comune dove l'operatore intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune tramite il SUAP, utilizzando lo specifico procedimento previsto nel portale del SUAP.
Nei casi di irregolarità o incompletezza, il Comune ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare al Comune, entro trenta giorni, il cambiamento di residenza; lo stesso deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio della rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione.
5. Qualora il titolare dell'autorizzazione di tipo itinerante sia divenuta irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989, il Comune procede a dichiarare la decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

Art. 13 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune o dalla legislazione vigente.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
3. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da

manifestazioni straordinarie nelle quali sono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nelle apposite deliberazioni.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone (per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza, salvaguardia delle aree di valore architettonico, storico, artistico ed ambientale o altri motivi di pubblico interesse):

CAORLE CAPOLUOGO

Viale dei Cacciatori;

Via Torino;

Via Milano;

Lungomare Trieste;

Piazza Miramare;

Via del Mare;

Piazza Veneto;

Salita dei Fiori;

Via Madonna dell'Angelo;

Piazzetta Marchesan;

Via Roma;

Lungomare Petronia;

Piazze, Campi, Calli, Vie, etc. inclusi nella Zona a Traffico Limitato del "Centro Storico" ed elencati nell'O.S. n. 12/2000 e successive;

Viale S. Lucia;

Via Pretoriana;

Viale Pompei;

Strada Nuova (all'interno del centro abitato);

Piazza Papa Giovanni;

Fondamenta Pescheria;

Riva dei Bragozzi;

Piazza Matteotti;

Via Regina Cornaro (antistante Piazza Matteotti);

Via delle Cape;

Viale L. Dal Moro;

Via della Serenissima;

Lungomare Venezia;

Via della Bosega;

Piazza S. Antonio;

Viale G. Marconi;

Viale S. Margherita;

Viale Buonarroti;

Via Monti;

Via Manzoni;

Piazza De Gasperi;

Via S. Pellico;

Piazzale Colombo;

Via D. Alighieri;

Via G. Gozzi;;

Viale Vespucci;

Piazza Marco Polo;
Via Duca degli Abruzzi;
Via A. Doria;
Via Cordevole;
Via Meduna;
Via Brenta;
Via Isonzo;
Piazza Piave;
Via Tagliamento;
Via Adige;
Via Timavo;
Viale A. Moro (nel giorno e orari di mercato);
Str. Traghete (nel giorno e orari di mercato);
Corso Chiggiato (dalle intersezioni con Largo Europa e Via Pretoriana, nel giorno e orari di mercato);
Piazza Belvedere;
Riva delle Caorline;
Via Bellotto;
Via D'Annunzio;
Via Pascoli;
Via Giusti;
Via Foscolo;
Via Caracciolo;
Via Morosini;
Via Livenza;
Arenile antistante Lungomare Petronia;
Arenile antistante Lungomare Venezia fino all'albergo Europa;
Arenile dalla "Madonnina" a Piazza Belvedere;

PORTO SANTA MARGHERITA

Corso Genova;
Via Pigafetta;
Corso Pisa;
Largo Portesin;
Via Bragadin;
Corso Venezia;
Corso Amalfi;
Viale Lepanto;
Tratto di Viale Lepanto antistante l' hotel "Oliver";

DUNA VERDE

Corso Rovigno;
Viale Lussino (dalle intersezioni con Via Giudècca e Via Alberoni nel giorno ed orari di mercato);
Viale Cherso (dalle intersezioni con Via Quarnaro e Piazzale Madoneta nei giorni ed orari di mercato);
Via Alberoni (nel giorno ed orari di mercato);

Zona a Traffico Limitato, così come individuata in appositi provvedimenti;
Piazzale Madoneta;

BRUSSA

Strada Brussa: dal ponte sul "Canal del Mort" all'inizio dell'area silvo pastorale;
Strade ed aree silvo pastorali e assimilate: come meglio evidenziate con
deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 2044 del 18.10.94;
Arenile di Brussa (per la sola porzione di mt. 300 frequentabile da bagnanti
limitatamente ad un operatore settore alimentare, riferito ad autorizzati per la
specifica zona nell'anno 2001);

PASSEGGIATE A MARE

Lungomare Venezia;
Lungomare Petronia;
Lungomare Trieste;
Salita dei Fiori;
Via del Mare.

- 6 bis. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, modificare o integrare le suddette zone.
7. In occasione di manifestazioni straordinarie, che esulano da quelle pianificate dalla normativa vigente e che non possono essere preventivamente programmate, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
8. Il Sindaco, con apposito provvedimento, può, modificare o integrare, temporaneamente, le zone precedentemente individuate, qualora si presentino motivi contingibili che lo richiedano.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
10. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali non interdette è soggetto ad apposito nulla osta, il cui rilascio è regolamentato con specifico provvedimento.

Art. 14 - Subingresso e reintestazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto a comunicazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. In caso di attività esercitata su posteggio, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio per le restanti annualità di concessione.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, è presentata un'unica comunicazione.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. A tale scopo deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti, è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
7. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei di legge, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa comunicazione di subingresso. La comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o dall'atto di affidamento in gestione dell'attività.
8. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti di legge, decade dal diritto di subingresso.
9. Il subentrante per causa di morte, se non in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, deve presentare comunicazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte decade, inoltre, dal diritto di esercitare l'attività qualora, entro un anno dalla morte del titolare, non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
11. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su comunicazione di subentro del proprietario. Non è richiesta la reintestazione da parte del titolare che affitta l'azienda nel caso di passaggio diretto della gestione tra due affittuari.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti non più impugnabili, o di recidiva, il dirigente del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 – comma 3 del decreto legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni continuativi di calendario.
2. Si considera di particolare gravità:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- c) la vendita di prodotti di settore o tipologia merceologica diverse da quelle autorizzate;
 - d) l'occupazione di una superficie maggiore e/o diversa da quella prevista dalla concessione.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.
 5. Nel caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 4bis della L.R. 10/2001, si procede ad emanare il provvedimento di sospensione previsto dal comma 1bis dell'art. 5 della L.R. 10/2001.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, apertura di partita iva e iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di un solo di tali elementi, l'attività non si considera iniziata e il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, qualora questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di legge;
 - d) per la mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 1bis dell'art. 5 della L.R. 10/2001, in ossequio a quanto previsto dal comma 1ter del medesimo articolo;
 - e) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto alla reintestazione.
3. L'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
4. L'autorizzazione è revocata qualora l'operatore incorra nella decadenza dalla concessione per mancato pagamento del canone, prevista dall'art. 49 del presente regolamento.

Art. 17 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, o sul posteggio assegnato, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. L'assegnazione di un posteggio ai produttori agricoli avviene con le medesime modalità previste per il rilascio delle concessioni agli operatori commerciali.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.
3. Il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e il mantenimento di detta qualifica sono disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si rimanda.
4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art. 18 - Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, in occasione di manifestazioni straordinarie, deliberate dalla Giunta Comunale, per le quali è prevista un'offerta commerciale di supporto, nel limite dei posteggi previsti nell'atto deliberativo che individua la manifestazione.
2. Possono essere, inoltre, rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche su posteggio nei seguenti casi:
 - a) festività locali, sagre paesane e parrocchiali, piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale;
 - b) iniziative culturali, sportive, di animazione, o comunque finalizzate alla promozione del territorio, tali da configurarsi come riunioni straordinarie di persone.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo, il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dal dirigente competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.
- 3.bis L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente competente e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi previsti negli atti di individuazione dei posteggi. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori dell'iniziativa, devono, di regola, essere presentate almeno 30 giorni prima del loro programmato inizio.
4. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate, dal dirigente competente, esclusivamente a ditte iscritte al registro imprese ed in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande.
5. In relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'evento il Comune può definire procedure semplificate per l'utilizzo della SCIA in luogo

dell'autorizzazione da parte degli operatori non già in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

6. Il possesso, da parte di singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività svolta all'interno di aree concesse per eventi o manifestazioni.

Art. 19 - Attività stagionale

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche relativa ai posteggi isolati non può essere superiore a 270 giorni.
2. Il periodo obbligatorio di esercizio per l'attività stagionale è 01.06/31.8.
3. Per i posteggi all'interno dei mercati vale quanto previsto per i singoli mercati.
4. Eventuali modifiche del periodo di stagionalità possono essere adottate con provvedimento sindacale.

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della L.R. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
2. l'attività in forma itinerante o con posteggio isolato può essere esercitata nelle seguenti fasce orarie:
 - dall' 01.05 al 31.05 e dall' 01.09 al 15.09 fra le ore 7,00 e le ore 23,00;
 - dall' 01.06 al 31.08 fra le ore 7,00 e le ore 24,00;
 - nei restanti periodi fra le ore 7,00 e le ore 22,00.
 - per i posteggi isolati comprendenti la somministrazione di alimenti e bevande, in una fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
 - per i posteggi per cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee, l'orario di esercizio non deve eccedere quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
3. Per i posteggi nei mercati l'orario è quello stabilito all'art. 23 del presente piano.
4. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, modificare detti orari.

Art. 21 - Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

Art. 21 bis - Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed auto negozi.

1. Gli operatori dotati di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) dotati di bombole, devono rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.

3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione.
4. Ciascun operatore, che intenda utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3, deve essere in possesso dell'attestazione di conformità dell'impianto, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto installato alle norme previste in materia. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.
5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità, nonché le attestazioni delle relative manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dell'attività sui posteggi e delle varie manifestazioni. In mancanza l'attività non potrà essere esercitata.
6. Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza, nonché dagli operatori precari nei posteggi eventualmente individuati dal Comune.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 22 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento.
2. E' ammesso l'affidamento, tramite convenzione, a soggetto esterno; in tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul mercato.

Art. 23 - Modalità e orario di svolgimento dei mercati

1. Durante l'orario di esercizio mercatale (compreso il tempo di allestimento e smontaggio), i banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nell'area relativa al posteggio indicato nella concessione. È fatto divieto di mantenere, nell'area del posteggio assegnato, banchi ed altre attrezzature di esposizione e vendita delle merci, quando non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto. Previa domanda dell'interessato, il Comando di Polizia Locale potrà autorizzare la deroga al divieto citato, solo nei seguenti casi:
 - a) veicoli di trasporto, con peso superiore alle 3,5 tonnellate;
 - b) autocarri e motrici di autospacci scarrabili, a condizione che le operazioni di scarico siano effettuate entro le ore 7,30 e che l'autospaccio sia mantenuto in loco fino al termine delle operazioni di

vendita, anche in caso di condizioni meteo avverse, previa chiusura in condizioni di sicurezza;

- c) posteggi occupati da infrastrutture pubbliche ed altre attrezzature di pubblica necessità quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di distribuzione della rete elettrica, telefonica e del gas o pompe antincendio.
2. Non è permesso installarsi sulle aree mercatali prima dell'orario di apertura e sgomberare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non per gravi avverse condizioni atmosferiche, oppure in casi di estrema urgenza e comprovata necessità, nei limiti della transitabilità all'interno del mercato.
 3. Entro l'orario determinato, tutti i titolari di posteggio devono sgomberare l'intera area di mercato, così da poter ripristinare l'uso non mercatale della stessa.
 4. In occasioni particolari e previa richiesta esplicita e motivata, inviata almeno 30 giorni prima da parte degli operatori, informate e sentite le Associazioni di Categoria e dei Consumatori, la giornata di svolgimento potrà essere fissata diversamente, mediante provvedimento sindacale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.
 5. L'orario di apertura e chiusura dei mercati è fissato come segue:

OPERAZIONI DI VENDITA		
Mercato diurno		Mercato serale
Orario invernale (01.10/30.04) Dalle ore 6.30 alle ore 12.30		
Orario estivo (01.05/30.09) Dalle ore 6.00 alle ore 13.30		Orario estivo dalle ore 19,00 alle ore 23.00

OPERAZIONI DI SCARICO		
Mercato diurno		Mercato serale
Orario invernale (01.10/30.04) Dalle ore 6.30 alle ore 8.00 (dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo spuntisti)		
Orario estivo (01.05/30.09) Dalle ore 6.00 alle ore 8.00 (dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo spuntisti)		Orario estivo dalle ore 18,00 alle ore 19.00

OPERAZIONI DI CARICO		
Mercato diurno		Mercato serale
Orario invernale (01.10/30.04) Dalle ore 12.30 alle ore 14.00		
Orario estivo (01.05/30.09) Dalle ore 13.00 alle ore 14.30		Orario estivo dalle ore 23,00 alle ore 24.00

6. Modifiche degli orari potranno essere stabilite con apposito provvedimento del sindaco.

Art. 24 - Accesso e sistemazione

1. L'accesso degli operatori al mercato deve avvenire nel rispetto degli orari stabiliti nel precedente articolo.
2. Nella sistemazione e nello svolgimento dell'attività gli operatori devono rispettare quanto contenuto nell'art. 11 e art. 23 del presente piano.

Art. 25 - Posteggi liberi – migliorie

1. L'ufficio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Il dirigente competente, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, eventualmente interessati, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo procede alla pubblicazione, nel sito internet del comune, di un idoneo avviso contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande.

In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale: Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
3. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso in cui si presentino sopraggiunte esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 26 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono indicati nella parte seconda del presente piano.
2. L'assegnazione di un posteggio ai produttori agricoli avviene con le medesime modalità previste per il rilascio delle concessioni agli operatori commerciali.
3. Per l'esercizio dell'attività, accesso alle aree mercatali e utilizzo del posteggio deve rispettare le medesime norme previste per gli altri operatori su posteggio.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, sono assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che facciano richiesta.
5. In uno stesso mercato, il medesimo produttore agricolo può essere titolare di una sola concessione di posteggio.
6. La concessione di posteggio ha validità pluriennale.

Art. 27 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. Le graduatorie sono stilate, dal Comando di Polizia Municipale, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale del Comando di Polizia Municipale, in relazione ai posteggi non occupati dai titolari entro le ore 8,00.
4. L'assegnazione viene effettuata tra gli operatori precari presenti, utilizzando l'apposita graduatoria.
5. La registrazione delle presenze è effettuata con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita dall'operatore esclusivamente in originale, a nulla rilevando i dati anagrafici dello stesso.
6. Non è consentito ad una stessa persona fisica effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'assegnazione complessiva del numero massimo di posteggi assegnabili a ciascun operatore per ciascun settore e mercato, salvi sempre i diritti quesiti al momento dell'entrata in vigore dalla legge regionale n. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
10. Il posteggio non può essere assegnato all'operatore precario qualora sullo stesso si trovino un box, chiosco, un locale o, in ogni modo, strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
11. All'operatore precario che rifiuti il posteggio temporaneamente assegnatogli, salvo il caso in cui il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la

sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al mercato stesso.

Art. 28 - Presenze dei titolari di posteggio

1. Gli operatori sono tenuti ad essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro le ore 8,00 ed entro le ore 19,00 per il mercato serale, altrimenti sono considerati assenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il loro posteggio fino al termine delle operazioni di vendita. In caso contrario sono considerati assenti a tutti gli effetti, salvo i casi di comprovata forza maggiore comunicati al personale della Polizia Municipale, entro il giorno successivo all'assenza.
3. Le assenze effettuate dall'operatore sono rilevate dal Comando di Polizia Municipale, da questo comunicate all'ufficio Commercio che le annota in apposito registro; la rilevazione delle assenze e la loro registrazione possono essere effettuate anche con appositi strumenti informatici.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posteggi, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

Art. 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 30 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari e festivi è di norma fissata nel calendario annuale.
2. In alternativa l'effettuazione di detti mercati, è disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
3. La proposta deve pervenire almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si tiene conto dei concessionari dei posteggi; per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta del mercato corrispondente con la stessa alternanza dei posteggi degli assegnatari ordinari.

Art. 31 - Trasferimento dei mercati e/o dei posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate tutte le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una

superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile. Il posteggio potrà essere individuato, in via prioritaria, secondo la eventuale disponibilità di posteggi non assegnati, oltreché in aree diverse da quelle esistenti.

2. Il trasferimento del mercato o di parte di esso o di singoli posteggi in aree diverse da quelle individuate nel presente piano è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche e/o straordinarie è disposto con provvedimento della Giunta Comunale.
4. In entrambi i casi vengono sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. Con i provvedimenti definitivi di trasferimento si procede anche ad aggiornare le planimetrie dei mercati e/o posteggi.
6. Qualora lo spostamento riguardi più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in presenza di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato, escluso il periodo di precariato.
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
7. In caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o dell'area ove sono ubicati singoli posteggi, a causa di fatti straordinari, il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o di singoli posteggi è disposto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con provvedimento del dirigente competente, fino a quando non si renda nuovamente disponibile l'area originaria.

Art. 32 - Soppressione di mercati e/o di posteggi

1. Il Consiglio comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell'arco temporale di tre anni;
 - d) la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La Giunta comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di singoli posteggi, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell'arco temporale di tre anni;
 - d) la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 33 - Ampliamento di posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal dirigente competente ove sia disponibile lo spazio necessario e valutatane l'opportunità; in caso contrario il dirigente del servizio competente dispone, ove possibile, il trasferimento o il mancato accoglimento dell'istanza in caso di impossibilità del trasferimento.

PARTE QUINTA FIERE E RELATIVO REGOLAMENTO

Art. 34 - Piano delle fiere

1. Il Comune può istituire fiere, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 10/2001.
2. Le aree da destinare a sede della fiera possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione nella quale siano indicate:
- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - h) la tariffa relativa al canone di occupazione del suolo pubblico.
3. La gestione della fiera può essere data in convenzione ad associazioni previa apposita richiesta.
4. Con l'atto di istituzione della fiera viene approvato anche il relativo regolamento.

Art. 35 - Abrogato

Art. 36 - Abrogato

Art. 37 - Abrogato

Art. 38 - Abrogato

Art. 39 - Abrogato

PARTE SESTA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 40 - Istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. L'Amministrazione Comunale può istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo ai sensi degli artt. 7 e 9 della L.R. 10/2001. Allo scopo il Consiglio Comunale adotta un proprio provvedimento nel quale siano individuate le aree di svolgimento, il numero - che non può essere inferiore a 30 - e le dimensioni dei posteggi, precisando quali siano destinati ad operatori professionali ed, eventualmente, agli operatori non professionali (c.d. *hobbisti*); con il medesimo provvedimento viene approvato il relativo regolamento.
2. I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a 12 mq. Al provvedimento di istituzione deve essere allegata la planimetria del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo con l'indicazione e numerazione dei posteggi, con la distinzione degli spazi espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori non professionali.

Art. 41 - Abrogato

Art. 42 - Abrogato

Art. 43 - Abrogato

PARTE SETTIMA CONCESSIONE DEL SUOLO

Art. 44 - Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari di concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere e mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Art. 45 - Concessioni di posteggio – durata e rinuncia

1. La concessione di posteggio ha durata pluriennale, in base a quanto stabilito dal Comune con le procedure di assegnazione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione inviando apposita comunicazione di cessazione al Comune mediante il SUAP. In caso di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere sottoscritta anche dal proprietario dell'azienda.

Art. 46 - Canone per l'occupazione del suolo

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e nel regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale.

Art. 47 - Decadenza dalla concessione di posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.
2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle effettuate ai sensi del D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 fatte dalla titolare di posteggio.
3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.
4. Qualora il titolare della concessione sia una società di persone, si considera assenza giustificata quella inerente il rappresentante legale che si trovi nei casi di cui al comma 1, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi, salvo quanto stabilito al precedente comma 4.
6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, il dirigente competente comunica l'avvio del procedimento di decadenza della

concessione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 48 - Revoca della concessione di posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della legge 241/1990, indicando l'eventuale esistenza di posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore a quella originaria e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata, è disposta dal dirigente competente.

Art. 49 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione. In caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del canone, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, al Comune.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato e ad ottenere un altro posteggio.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo in tema di mancato pagamento del canone, si fa espresso rinvio al regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale.

PARTE OTTAVA SANZIONI


Art. 50 - Sanzioni

Fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, alle violazioni delle presenti disposizioni, quando non sanzionate da specifiche norme di legge e/o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del TUEL così determinata da euro da euro 25,00 a euro 500,00.

Gli importi delle sanzioni così disposti potranno comunque essere soggetti a modifiche con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689.

Ai fini dell'attività di accertamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

PLANIMETRIA
Scala 1 : 500



Allegato C

DARSENA

MERCATO DI CAORLE
PORTO S. MARGHERITA


PIAZZALE DARSENA

VIA A. PIGAFETTA





VIA A. PIGAFETTA

CORSO AMALFI

CORSO PISA



LEGENDA

-  GENERI VARI
-  PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
-  PRODOTTI ALIMENTARI
-  COLTIVATORI DIRETTI

DATA: Maggio 2005
SCALE: 1 : 500

Settore alimentare = posteggi nn. 15, 17 e 19
 Prodotti ortofrutticoli = posteggi nn. 16 e 18
 Coltivatore diretto = posteggio n. 14
 Settore non alimentare = posteggi dal n. 1 al n. 13
 e posteggi dal n. 20 al n. 30



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D


INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 1

UBICAZIONE: Zona Duna Verde, Viale Dalmazia

DIMENSIONI: ml. 6,00x6,00= mq. 36,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 2 e 3


UBICAZIONE: Zona Duna Verde, Piazzale Madoneta

DIMENSIONI posteggio : ml. 5,00x6,00= mq. 30,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare

DIMENSIONI posteggio : ml. 5,00x7,00= mq. 35,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 4 e 5


UBICAZIONE: Porto Santa Margherita

DIMENSIONI posteggio n° 4: ml. 5,00x4,00= mq. 20,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare

DIMENSIONI posteggio n° 5: ml. 5,00x10,00= mq. 50,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 6 e 7

UBICAZIONE: Porto Santa Margherita - Piazzale Portesin/Viale Lepanto


DIMENSIONI posteggio n° 6: ml. 12,00x5,00= mq. 60,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare

UBICAZIONE: Porto Santa Margherita - Viale Lepanto

DIMENSIONI posteggio n° 7: ml. 8,00x3,00= mq. 24,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D


INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 8

UBICAZIONE: Castello di Brussa

DIMENSIONI posteggio: ml. 15,00x5,00= mq. 75,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D


INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 10

UBICAZIONE: Piazza Veneto

DIMENSIONI posteggio: ml. 6,00x5,00= mq. 30,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

ALLEGATO D


INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 11

UBICAZIONE: Largo Portesin/Viale Lepanto

DIMENSIONI posteggio: ml. 6,00 x 6,00 = mq. 36,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

ALLEGATO D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggio isolato n° 12

UBICAZIONE: Via Adige/Via Boite

DIMENSIONI: ml. 5,00x 6,00= mq. 30,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Non Alimentare





CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

Via Tagliamento

Via Adige

Via Sile





INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA
DEL POSTEGGIO ISOLATO N. 13

Ubicazione: VIA SILE

Dimensioni: ml. 5,00 x ml. 6,00 = mq. 30,00

Settore merceologico: NON ALIMENTARE

Via Isonzo





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

Allegato D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI


Posteggio isolato n° 14 - 15 - 16

UBICAZIONE: Viale Aldo Moro (interno Luna Park)

DIMENSIONI posteggio n° 14: ml. 12,00x 5,00= mq. 60,00
SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare

DIMENSIONI posteggio n° 15: ml. 4,00x 1,00= mq. 4,00
SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare

DIMENSIONI posteggio n° 16: ml. 6,00x 5,00= mq. 30,00
SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare





CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEL POSTEGGIO ISOLATO N. 17


UBICAZIONE: Viale Aldo Moro

DIMENSIONI posteggio: ml. 8,00 x 3,00 = mq. 24,00

SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare con somministrazione

Carattere: stagionale


Frequenza: tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato mattina e, comunque, durante l'orario di svolgimento del mercato settimanale.



17

Viale Aldo Moro

Strada Traghete





CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COMMERCIO

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15- tel. 0421 219111 r.a. - Fax 0421 219300 - Cod. Fisc.e P.I. 00321280273

ALLEGATO D

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI POSTEGGI ISOLATI

Posteggi isolati n° 18 - 19 - 20

UBICAZIONE: Viale Aldo Moro

DIMENSIONI posteggio n. 18: ml. 4,00 x 5,00 = mq. 20,00
SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare

DIMENSIONI posteggio n. 19: ml. 8,00 x 5,00 = mq. 40,00
Riservato ai produttori agricoli

DIMENSIONI posteggio n. 20: ml. 6,00 X 5,00 = mq. 30,00
SETTORE MERCEOLOGICO: Alimentare e Non Alimentare

